

MISURA/SOTTOMISURA : INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI**AZIONE 6 : Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati****4. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

I fenomeni di abbandono delle popolazioni della montagna veneta favoriscono la marginalizzazione dello spazio rurale ed il conseguente degrado della vegetazione erbacea di prati e pascoli sia per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, ma anche relativamente a quello naturalistico e della protezione idrogeologica. Successivamente si assiste all'affermazione della vegetazione arbustiva infestante che promuove la perdita di biodiversità in questi ambiti a prato, pascolo e prato-pascolo e accelera l'insediarsi delle formazioni boschive.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi dell'azione con il seguente ordine di priorità:

- d. Riduzione del degrado dello spazio rurale negli ambiti montani e collinari;
- e. Garantire il presidio e la manutenzione del territorio;
- f. Recupero degli spazi aperti per la valorizzazione degli elementi paesaggistici di pregio;
- g. Riduzione dei processi di colonizzazione arbustiva ed arborea nei prati e pascoli;
- h. Mantenimento della biodiversità botanica e faunistica caratteristica degli spazi aperti montani;
- i. Protezione dall'erosione superficiale e dall'innescò del dissesto idrogeologico;
- j. Prevenzione dell'innescò dei fenomeni di incendio;
- k. Limitazione degli habitat preferiti dai parassiti.

1.3 - Ambito territoriale

L'azione 6 si applica esclusivamente nel seguente ambito territoriale: Zone montane, così come individuate nell'allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto, approvato con Decisione Commissione Europea C(2007)4682 del 17/10/2007.

5. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

- a) Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate, per le superfici di cui dispongono di titoli di conduzione;
- c) Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità regoliere proprietari di superfici di cui alla presente Azione o non proprietari (in quest'ultimo caso si rende necessario il provvedimento dell'ente pubblico concernente l'occupazione o la conduzione delle superfici degradate, ovvero il consenso informato

del proprietario o la dichiarazione di irreperibilità del medesimo ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 223/1989) che si impegnino a svolgere una azione di ripristino delle aree prative e pascolive abbandonate e degradate di montagna definite da uno specifico programma di recupero approvato dall'Ente competente, nonché la manutenzione ordinaria, successiva all'intervento di ripristino, fino alla scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR. della domanda di cui al presente Bando.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto di cui alla presente azione 6 della Misura 216 esclusivamente le aree catastalmente classificate come "agricole" (non verranno ammesse aree classificate catastalmente a Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco Misto), nelle quali la descrizione e le foto contenute nella documentazione amministrativa allegata alla domanda, dimostrino inequivocabilmente la presenza di un oggettivo degrado delle aree un tempo destinate a prato, pascolo e prato pascolo e ora soggette ad abbandono. In proposito, nella relazione andrà indicata, per ciascun sito di intervento, la tipologia e la copertura percentuale delle specie erbacee e arbustive infestanti o alloctone – come ad esempio i generi *Deschampsia*, *Petasites*, *Pteridium*, *Clematis*, *Rubus*, *Rosa*, *Corylus*, *Robinia*, *Ailanthus*, ecc. – nonché di quelle arboree di neocolonizzazione e la loro incidenza nel complesso della vegetazione e della superficie totale a recupero indicata nella domanda di aiuto.

Non sono elegibili ad aiuto le superfici in ambito torrentizio, i ghiaioni, le scarpate, i cigli stradali, le aree non agricole, gli ambiti turistico-ricreativi, le aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per ricreazione.

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR della domanda di cui al presente Bando.

In tutti i casi di comproprietà è richiesto il consenso e la sottoscrizione da parte degli aventi diritto dell'impegno, per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR. della domanda di cui al presente Bando, a effettuare l'attività annuale di almeno uno sfalcio o trinciatura sulle superfici beneficiarie dell'intervento straordinario di recupero naturalistico (come dettagliatamente descritto al punto 3.1 - Tipo di interventi). Nei casi di affitto/possesso/conduzione di durata inferiore ai 7 anni previsti dal vincolo operativo della presente azione, deve essere comunque annualmente garantito dall'avente diritto il mantenimento della superficie recuperata e l'esercizio dell'attività annuale di sfalcio/trinciatura ordinaria (come indicato al punto 3.1 - del Tipo di interventi).

Non sono ammesse ad aiuto, nell'ambito della presente azione, superfici già beneficiarie dell'indennità prevista dalle misure 211 e/o del pagamento agroambientale di cui alle sottomisure 214/c o 214/e del PSR 2007-2013 (bandi di apertura termini Dgr n. 199 del 12 febbraio 2008 e Dgr 877 del 7 aprile 2009).

Altresì, non sono elegibili ad aiuto le particelle catastali del fascicolo aziendale assoggettate allo "Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente" di cui alla Dgr 29 dicembre 2009, n. 4081 "Regolamento (CE) n.73/2009, art. 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2010."

Gli interventi di recupero di superfici agro-pastorali abbandonate di montagna in zone facenti parte della rete regionale Natura 2000 (ZPS - Direttiva 2009/147/CE Uccelli selvatici - e pSIC, SIC e ZSC - Direttiva 92/43 CEE Habitat), laddove previsto e in coerenza con i criteri e indirizzi di cui al punto 3, Allegato A alla Dgr 3173 del 10.10.2006, sono eventualmente sottoposti alle procedure definite dagli Organismi competenti sul territorio per la Valutazione di Incidenza di cui alla Dgr 3173 del 10 ottobre 2006. A tal fine si dovranno identificare chiaramente le modalità di intervento, anche in termini temporali, qualora la superficie interessata possa essere ricondotta ad habitat e habitat di specie della rete Natura 2000.

La superficie minima di intervento è pari a 1 ha.

3.IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi

Il soggetto beneficiario della presente azione deve eseguire:

1. Un intervento straordinario di recupero naturalistico sulle aree abbandonate e degradate che può comprendere le seguenti tipologie di intervento in loco:

- a)** Taglio della vegetazione erbacea invasiva ed infestante (eseguito con falciatrice meccanica);
- b)** Taglio della vegetazione erbacea invasiva ed infestante (eseguito a mano);
- c)** Decespugliamento meccanico del terreno con taglio vegetazione arbustiva invasiva infestante (con trattatrice dotata di decespugliatore);
- d)** Decespugliamento o taglio manuale della vegetazione arbustiva (ed eventualmente arborea) invasiva infestante;
- e)** Raccolta, concentrazione e allontanamento dal sito di intervento del materiale di risulta dal taglio delle specie vegetali infestanti;
- f)** Intervento manuale di spietramento e formazione di idonei cumuli di pietrame al fine di recuperare la superficie a pascolo, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a regola d'arte secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
- g)** Semina con sementi di specie locali laddove il cotico erboso del sito risulti lacunoso.

2. Gli impegni ordinari di manutenzione, che consistono almeno in un taglio annuale (in ognuno degli anni successivi al primo definito “straordinario, nel rispetto del vincolo operativo della presente azione) della superficie erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio, come da vincolo imposto dalla Commissione Europea.

Al fine di definire con certezza l'area di intervento è obbligatorio il preventivo rilievo GPS nonchè il picchettamento identificabile a vista del perimetro dell'area abbandonata oggetto di recupero.¹⁹ Tale rilievo deve essere avallato dal progettista che ha redatto il Piano di Interventi. La restituzione cartografica del rilievo GPS deve seguire lo standard di riferimento regionale Gauss-Boaga fuso ovest.

I picchetti devono essere posti ai vertici dell'area poligonale e l'interdistanza fra due elementi successivi viene intesa in senso rettilineo. Diversamente, è fatto obbligo di inserire dei picchetti intermedi al fine di determinare in modo rispondente il perimetro dell'area di intervento.

L'altezza dei picchetti dovrà essere tale da permetterne la visibilità, anche in relazione all'altezza della vegetazione presente nell'area.

I picchetti posizionati in loco devono essere evidenziati, per permetterne una chiara visibilità, con colore o con utilizzo di nastro colorato.

Il beneficiario dovrà garantire l'esecuzione dell'intervento straordinario di recupero su tutta la superficie detenuta/in possesso indipendentemente dalle pendenze e dalle difficoltà di accessibilità al sito.

Nel caso di progetti presentati da Enti Pubblici dovrà essere garantita la massima integrazione fra superfici contigue, evitando - per quanto possibile - progettazioni “a macchia di leopardo”.

3.1.1 – Interventi

Prescrizioni tecniche per il taglio della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea ed il recupero delle superfici abbandonate

- 1) Linee guida di indirizzo alla gestione delle specie infestanti**

¹⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

La gestione delle specie erbacee e arbustive di carattere tipicamente infestante (specie non utili all'uomo) prevede l'adozione di interventi opportuni e tecniche corrette e mirate che permettano di contenere il deterioramento ambientale, naturalistico e paesaggistico.

In linea generale ed assolutamente non esaustiva e completa, nei prati e pascoli abbandonati e degradati della montagna veneta, possono essere considerate specie infestanti: *Deschampsia caespitosa*, *Pteridium aquilinum*, *Clematis vitalba*, *Caardus* spp, *Senecio* spp, *Petasites* spp, *Rubus* spp, *Rosa* spp, *Corylus avellana*, *Alnus viridis*, *Pinus mugo* ed eventualmente *Robinia pseudoacacia* e *Ailanthus altissima* alle quote più basse. Oltre a queste specie ne risultano molteplici altre a carattere "infestante" che caratterizzano i diversi ambienti degradati degli spazi aperti montani, differenti appunto per caratteristiche ecologiche, esposizione, altimetria, geologia, pedologia, ph, disponibilità idrica ecc.

Per le specie citate pocanzi, e per tutte le altre specie che presentano i medesimi caratteri infestanti o comunque alloctoni, si rende necessario una gestione tecnica correttamente mirata e programmata dal progettista responsabile abilitato ed un successivo allontanamento dal sito di intervento e dalle sue adiacenze del materiale di risulta, onde non favorire eventuali disseminazioni. Si evidenzia quindi che la gestione di ogni specie infestante dovrà essere valutata singolarmente (anche in relazione al contesto ambientale interessato) e trattata secondo le modalità relative e specifiche. In nessun caso si potrà impiegare il fuoco per limitare la diffusione delle specie vegetali infestanti, anche perché, in alcuni casi –peraltro ben noti –, il fuoco potrebbe risultare addirittura favorevole alla diffusione di tali specie sgradite, dotate di una forte capacità competitiva.

Di seguito si propongono alcune indicazioni sintetiche di gestione meccanica, senza utilizzo di prodotti chimici, di alcune tipiche specie infestanti erbacee ed arbustive colonizzanti praterie e pascoli abbandonati e degradati della montagna veneta. In ogni caso si sottolinea che tali note a seguire non esauriscono in alcun modo la trattazione completa delle infestanti degli spazi aperti montani veneti e che serviranno solo come modello o esempio relativamente alla metodologia da adottare durante la fase di recupero straordinario del primo anno e manutenzione ordinaria per i restanti anni di vincolo imposti dalla misura 216-6.

➤ ***Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.:** graminacea che occupa suoli umidi, costituita da grossi cespi densi e compatti e dotata di brevi rizomi, non appetita da animali (soprattutto bovini) per la ruvidità fogliare in fase di maturità dei soggetti e per l'elevato contenuto in silice. Le cause di diffusione sono dovute alla presenza di ambienti ecologicamente favorevoli, ritardo dell'utilizzazione (ciò determina l'invecchiamento dei tessuti e la conseguente inappetibilità), mancati interventi di controllo dell'infestazione, riduzione dell'ingestione al pascolo per eccesso di integrazioni alimentari.

Gli interventi consigliabili per limitare la diffusione di *Deschampsia caespitosa* sono:

- rasatura dei cespi di *D. caespitosa* con falce o decespugliatore (infestazione fino al 10%) oppure con barra falciante o rullo frangitutto a mazzette portato da trattore (infestazione dal 10 al 40%), a seconda della percentuale di infestazione e dell'orografia del terreno interessato. Seguirà risemina come da indicazioni previste nel bando ed allontanamento dal sito di recupero naturalistico del materiale infestante. L'intervento permette di ridurre l'entità dell'infestazione, ma i soggetti interessati rimangono comunque vitali. Tuttavia la dimensione dei cespi si riduce e quindi viene lasciato spazio per una maggiore crescita delle altre specie foraggere;
- distacco dei singoli cespi di *D. caespitosa* con piccone (infestazione fino al 10%) o con miniescavatore (infestazione oltre il 10%) e successivo allontanamento dal sito di intervento del materiale vegetale. A seguire si rende necessaria la semina come da indicazioni previste bando. L'intervento permette di eliminare completamente la specie infestante.

➤ ***Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn:** specie erbacea appartenente alla classe delle felci e caratteristica della flora dei sottoboschi freschi ed ombrosi, vegeta fino a 2000 m di quota. Si propone di intervenire tagliando le parti epigee e ripetendo l'azione a brevi intervalli ad ogni nuova emissione, in modo da eliminare le riserve di composti energetici accumulate nel rizoma, con successivo allontanamento dal sito di intervento dei residui vegetali prodotti.

➤ ***Rubus* spp, *Clematis vitalba* L.:** specie arbustive opportuniste e competitive che creano dei veri e propri grovigli inestricabili su ambiti incolti e radure. Si propone il taglio delle parti epigee a cui deve

obbligatoriamente seguire un'opera di scalzamento, ripetuta nel tempo, degli apparati radicali e l'allontanamento dal sito di recupero naturalistico dei residui vegetali.

➤ ***Corylus avellana* L., *Alnus viridis*, *Rosa* spp.:** arbusti fortemente colonizzatori di spazi aperti montani che presentano esigenze relativamente modeste e ben si adattano a svariate condizioni ambientali (anche terreni poveri) a formare strutture anche molto dense. In questi casi si rende necessario il taglio manuale ripetuto, con accumulo e successivo allontanamento dall'area di intervento dei residui vegetali.

➤ ***Berberis vulgaris* L.:** arbusto tipico di spazi aperti aridi montani, anche lungo gli orli dei boschi. In questo caso può risultare irrinunciabile lo sradicamento meccanico per la presenza del potente apparato radicale ed il successivo allontanamento dal sito di intervento del materiale infestante;

➤ ***Pinus mugo* Turra, *Juniperus communis* L.:** arbusti che colonizzano spazi aperti anche aridi ed incolti ed anche sopra il limite del bosco. Non essendo specie caratterizzate da ricacci è sufficiente il taglio manuale basso e l'allontanamento dall'area di intervento del materiale di risulta.

Qualunque sia il metodo di decespugliamento utilizzato, risulta molto importante verificare l'esito dell'intervento nell'anno successivo all'esecuzione per poter valutare l'entità dei ricacci ed eventualmente intervenire sugli stessi.

Si rammenta inoltre che, in seguito ad operazioni specifiche di sradicamento, il tecnico abilitato incaricato del progetto dovrà valutare attentamente gli eventuali impatti dovuti all'erosione che si potranno verificare nelle aree in pendio.

Successivamente al taglio o sradicamento della vegetazione erbacea o arbustiva infestante o alloctona si dovrà procedere alle operazioni di accumulo ed allontanamento del materiale vegetale dal sito di intervento e proseguire con le opportune operazioni di risemina con l'utilizzo di ecotipi locali, come da indicazioni inserite nel bando al successivo punto 4.

2) L'Eliminazione meccanica o manuale della vegetazione infestante sarà da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica.

Si evidenzia che, nel caso le operazioni di recupero rendessero necessario lo sradicamento di piante d'altofusto e di ceppaie, tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 2 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

3) Il prodotto di risulta dal taglio della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea può, nei casi in cui non siano coinvolte specie infestanti o alloctone dotate di elementi ipogei di riproduzione vegetativa o la cui perpetuazione avvenga tramite semente, essere triturato e abbandonato sul posto. Diversamente, va asportato ed allontanato dal sito di intervento e dalle sue immediate adiacenze.

4) **Rinnovo del cotico erboso nei punti lacunosi attraverso semine di sementi di specie locali**

Il materiale di propagazione da utilizzare nelle tecniche di inerbimento da adottare ai sensi della presente azione deve essere di origine locale e, in particolare, deve provenire da praterie spontanee, formate da ecotipi nativi di specie erbacee e mai riseminate con miscugli di varietà commerciali.

Le tecniche utilizzabili sono riconducibili ad una delle seguenti:

a) Spargimento di fieno di primo taglio, eseguito in qualunque epoca. Con fieno proveniente da prati magri la dose è di 400 g su mq aumentabile, in caso di disponibilità, fino ad 800 g nel caso di suoli pendenti da proteggere contro l'erosione. Con fieno proveniente da prati pingui (più ricco di seme) si impiegano 200 g su mq: su suoli pendenti per proteggere il suolo si può aumentare la dose fino a 500 g ma in mancanza di fieno una ulteriore protezione del suolo va conseguita con l'aggiunta di paglia in ragione di 300 g su mq.

b) Distribuzione di sfalcio fresco (erba verde) di primo taglio alla dose di 1200 g su mq nel caso di prati magri e di 600 g su mq nel caso di prati pingui.

c) Inerbimento con suolo ricco di seme su superficie con copertura erbacea pari ad almeno il 50%: asporto dello strato superficiale di suolo, suo accantonamento fino a fine lavori di recupero dell'area a prato e sua redistribuzione sulla superficie lavorata. Successiva copertura con pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq .

d) Distribuzione in dose di 3 g su mq di miscuglio di seme di ecotipi locali ottenuto da coltivazioni specializzate da seme a partire da materiale di propagazione locale, su suolo predisposto alla semina, con successiva pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq.

e) Spargimento di fiorume raccolto con macchine raccogli seme su prati spontanei oppure da fienile, di età non superiore ai 12 mesi, sparso in qualunque epoca alla dose di 8 g su mq di materia grezza su suolo predisposto alla semina, con successiva pacciamatura in paglia alla dose di 500 g su mq.

f) I materiali di cui ai punti d) ed e) possono essere distribuiti anche con la tecnica dell'idrosemina seguita, su suoli pietrosi o pendenti, dalla distribuzione di pacciamatura di paglia alla dose di 500 g su mq

Nel caso dei metodi a), b) ed e), nelle praterie di reperimento del seme la fienagione (a), il taglio dell'erba (b) e la raccolta con macchina raccogli seme (e) devono avvenire nell'epoca di maturazione del seme del prato, cioè l'epoca in cui la maggior parte delle specie principali della prateria hanno maturato il loro seme, che risulta ancora per gran parte presente sui fusti fertili. Tale epoca è di solito leggermente più tardiva rispetto a quella in cui viene normalmente effettuato il taglio a scopi foraggeri, ma non tanto tardiva da permettere che i semi siano già in gran parte caduti al suolo.

Se necessario, la paglia può essere ancorata alla superficie oggetto di semina mediante lo spargimento di apposita soluzione bituminosa.

Area di reperimento del materiale di propagazione

Rispetto alla superficie da inerbire, l'area geografica di reperimento del materiale di propagazione deve:

- essere il più vicino possibile alla zona di impiego;
- rientrare nel medesimo bacino idraulico-territoriale o da uno dei bacini confinanti.

I bacini di reperimento sono i seguenti: Alto Piave, Torrente Ansiei, Piave di Cadore, Torrente Boite, Canale di Piave, Torrente Maè, Tesa-Rai, Vallone Bellunese, Torrente Cordevole, Caorame, Medio Piave, Sonna-Stizzon, Tegorzo, Cismon, Tagliamento, Livenza, Fiume Meschio, Fiume Monticano, Fiume Soligo, Torrente Musone, Valle S. Felicità, Fiume Brenta, Val d'Assa, Val d'Astico, Val Posina, Val Leogra, Torrente Giara, Val dell'Agno, Val Chiampo, Alpone, Tramigna, Illasi, Mezzane, Squaranto, Valpantena, Negrar, Fumane, Adige, Tasso, Garda, Gadena, Rienza, Avisio;

Condizioni ecologico-stazionali delle aree di reperimento.

Nell'ambito della zona geografica di reperimento, ad esempio Vallone Bellunese, il materiale di propagazione deve provenire da una stazione con caratteristiche ecologiche simili a quella di utilizzo.

Le caratteristiche ecologiche da considerare sono:

a) Piano altitudinale (quota)

Il materiale di propagazione deve provenire dal medesimo piano altitudinale oppure da quello adiacente ma entro un range di circa 200 m, considerando i seguenti tre piani:

- Piano collinare, Submontano e montano inferiore (dal fondovalle fino a 1200 metri di quota);
- Piano montano e superiore subalpino (1200 – limite del bosco);
- Piano alpino: sopra il limite del bosco.

b) Caratteristiche del suolo

Il materiale di propagazione deve provenire da una prateria caratterizzata da suolo con caratteristiche simili a quelle della stazione da inerbire. Le caratteristiche da considerare sono:

- umidità (suolo secco o umido);
- reazione (suolo basico-debolmente acido o molto acido);
- contenuto di elementi nutritivi (suolo povero o ricco).

Va data giustificazione amministrativa del reperimento del materiale di risemina derivante dagli ecotipi locali attraverso produzione di apposita dichiarazione, sottoscritta dal progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale e dal proprietario del sito concedente il materiale di risemina medesimo, che indichi chiaramente il luogo di prelievo.

3.1.2 Spese ammissibili

La spesa ammissibile è stata ricavata da costi standard ed è pari a 3.017 €/ha o 3.433 €/ha, a seconda che l'azione straordinaria di ripristino abbia luogo in zona ordinaria o in area "rete Natura 2000".

I costi standard sopra riportati sono suscettibili di modifica in aumento, in relazione agli esiti delle proposte di modifica al PSR che gli Uffici della Giunta Regionale stanno avviando in sede comunitaria.²⁰

3.2 – Limiti, condizioni e divieti

- a) Obbligo, nei 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando, di eseguire interventi ordinari che consolidino il ripristino naturalistico effettuato consistente nel taglio della vegetazione infestante erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio e ripresa;
- b) Divieto di destinare a funzione produttiva le superfici soggette a recupero naturalistico per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando;
- c) Le superfici oggetto di recupero naturalistico con la presente azione non possono accedere, per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando, agli aiuti di cui alle misure 211, 214/e e 214/c del PSR Veneto;
- d) Divieto nei 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando a utilizzare sulle superfici interessate alla presente Azione 6 sostanze diserbanti, antiparassitari e fertilizzanti (né di tipo chimico, né di tipo organico);
- e) Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (Dgr 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- f) Le superfici oggetto d'impegno della presente Misura non devono essere comprese fra quelle che ricadono nell'ambito di applicazione della Norma di Condizionalità 4.1 "Protezione del pascolo permanente", e sono definite ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del Regolamento CE 29 ottobre 2009, n. 1120.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo vincolativo è pari a 7 anni dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando.

²⁰ Integrazione apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a Bando

L'importo del presente Bando è pari a € 15.000.000,00

In relazione al "tiraggio finanziario" che potrà interessare le cinque distinte Azioni di cui al presente Bando, è possibile ricorrere a compensazione finanziaria nell'ambito della medesima Misura 216.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il livello dell'entità dell'aiuto riconosciuto è pari al 100% della spesa individuata ammissibile.

Il massimale di spesa ammissibile per ciascun progetto è pari a € 110.000 (pari a 32,04 ettari per le aree inserite nella "rete Natura 2000 o pari a 36,46 ettari per le aree localizzate in zone ordinarie).

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Gli interventi di recupero straordinario di cui alla presente azione si dovranno realizzare entro 20 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR della domanda di cui al presente Bando.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Domanda di finanziamento presentata da Enti pubblici o loro associazioni o istituzioni regoliere relativamente a prati, pascoli e prato-pascoli abbandonati e degradati.	Domanda presentata da ente pubblico o loro associazioni o associazioni e comunità regoliere con indicata l'inderogabilità degli interventi.	10
Prati, pascoli e prato-pascoli abbandonati e degradati localizzati nell'ambito territoriale delle aree della rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.	5

I punteggi indicati nella precedente tabella sono sommabili.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:²¹

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della superficie oggetto di recupero proposta in domanda	Superficie oggetto di recupero (per progetto)	decrescente

²¹ Sostituzione tabella apportata con DGR n. 955 del 23/03/2010

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Documentazione da allegare alla domanda e fasi operative successive

La realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti dalla presente Azione è caratterizzata da tre fasi distinte e successive:

- Presentazione della domanda di aiuto iniziale e documenti annessi;
- Accertamento dell'ammissibilità da parte dell'Organismo Pagatore;
- Rendicontazione finale degli interventi eseguiti e progetto esecutivo.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione 6 della Misura 216, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto iniziale entro i termini stabiliti dal presente Bando e secondo le modalità indicate dagli Indirizzi procedurali approvati dalla Giunta regionale con Dgr 29 dicembre 2009, n. 4083, allegato A, allegando la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda di richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso in cui la domanda di aiuto sia presentata da Enti pubblici o loro associazioni, deliberazione degli Organi competenti che approva il progetto nelle aree di intervento proposte nella domanda di aiuto, con impegno al mantenimento delle superfici recuperate mediante interventi di trinciatura e sfalcio fino alla scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando;
4. CD-ROM contenente rilievo GPS del perimetro delle superfici di intervento (indicando il nome del file "prato-pascolo" se si tratta di spazio aperto o "bosco" se l'area proposta ad intervento è conforme ad ambiti definiti dai parametri indicati nell'art. 14 della L.R. 52/78). La restituzione cartografica del rilievo GPS deve seguire lo standard di riferimento regionale Gauss-Boaga fuso ovest. I vertici del rilievo GPS dovranno corrispondere al picchettamento dell'area eseguito in loco;

L'Organismo Pagatore Regionale AVEPA invierà tutti i CD-ROM di cui sopra, entro 10 giorni dalla ricezione, alla Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, al fine di permettere l'organizzazione dei dati cartografici e darne conoscenza sia ai Servizi Forestali Regionali competenti per territorio, sia al competente Servizio Reti ecologiche e Biodiversità della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, Segreteria Regionale Ambiente.

5. Definizione ed adozione di un "PIANO DI INTERVENTI" redatto e sottoscritto da un progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale, articolato secondo le specifiche voci operative, che evidenzia le motivazioni e giustifichi le operazioni che si intendono eseguire nelle aree di intervento. In particolare dovranno essere evidenziati il contesto ambientale relativo alle superfici proposte a recupero ambientale, gli interventi che si intendono realizzare e la loro quantificazione. Detto "PIANO DI INTERVENTI" dovrà pertanto comprendere:
 - a. elaborati grafici, quali la corografia cartacea su CTR con definizione almeno in scala 1:10000, riportante l'individuazione dell'area interessata ed estratti di mappa catastali riportanti localizzazione ed estensione degli interventi previsti. L'individuazione sul campo dei precisi confini dell'intervento sarà realizzata attraverso la posa di picchetti, come dettagliatamente indicato al punto 3.1 – Tipo di interventi;
 - b. elaborati fotografici dello stato di fatto, per ciascuno degli ambiti perimetrati con sistema GPS di cui al punto 4;

c. relazione descrittiva dello stato di fatto e degli interventi di recupero proposti. In particolare la relazione descrittiva del “PIANO DI INTERVENTI” dovrà contenere le seguenti descrizioni tecniche:

- a) Contesto Geografico. Descrizione delle esposizioni, pendenze, altimetrie, tipologie di terreni, caratteristiche geologiche ed indicazione dettagliata della viabilità di accesso dei siti oggetto di intervento;
- b) Contesto agricolo, paesaggistico e storico. Descrizione del contesto dal punto di vista agricolo e paesaggistico con annesso un breve excursus storico dell'area interessata;
- c) Stato di abbandono e degrado. Descrizione tecnica (relativa alle diverse tipologie di vegetazione infestante erbacea, arbustiva ed arborea e loro percentuali di insistenza o copertura sulla superficie totale di intervento) dello stato attuale di abbandono e degrado delle superfici per le quali si chiede l'azione di recupero;
- d) Interventi proposti. Descrizione tecnica del tipo di interventi (e delle loro motivazioni) proposti per l'azione di recupero straordinario ed ordinario (si veda per un maggior dettaglio il punto 3.1 del presente Bando – Tipo di interventi), con indicazione puntuale delle tempistiche di realizzo preventivo; particolare attenzione dovrà essere riservata alle modalità di allontanamento dal sito di intervento della vegetazione erbacea, ramaglia e vegetazione arbustiva di carattere infestante od alloctona prodotta a seguito dell'intervento straordinario ed in particolare di quella la cui perpetuazione avvenga tramite semente. Nel caso di rinnovo di cotico erboso con semina di miscugli di specie locali (vedasi 3.1.1 Interventi, punto 4), nel progetto dovrà essere indicata anche la prateria (e relativo bacino idraulico-territoriale) da cui si intende ottenere il materiale di propagazione necessario per la risemina.

Infine si richiede una valutazione critica dei possibili impatti (favorevoli e sfavorevoli) sulle specie animali coinvolte dall'intervento di manutenzione straordinaria.

- 6. Dichiarazione dei titoli di possesso/conduzione/diritto all'esecuzione anche coattiva dell'intervento delle superfici oggetto di recupero anche per la durata del periodo di manutenzione ordinaria vincolativa. Esclusivamente nel caso di progetti presentati da Enti pubblici o loro associazioni, devono essere allegati alla domanda idonei documenti probatori dell'irreperibilità del proprietario/i delle superfici di cui si propone l'intervento di recupero naturalistico ai sensi del DPR 30.5.1989, n. 223.
- 7. Dichiarazione del progettista abilitato che le aree non boscate interessate dagli interventi e rappresentate negli elaborati cartografici cartacei (CTR 1:10.000 ed estratti di mappa catastali) sono tali in applicazione dei parametri previsti dall'art. 14 della L.R. 52/78 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui vengano proposte a recupero aree colonizzate da bosco, si rende obbligatoria l'autorizzazione del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 52/78 e relative disposizioni esecutive di cui alla Dgr 1112/2000, dall'art. 53 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché l'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs 42/2004.

- 8. Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative necessarie. In fase di presentazione della domanda devono essere avviate le procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi di legge e deve essere data evidenziazione dell'avvio dei relativi iter amministrativi di acquisizione. Le autorizzazioni dovranno comunque pervenire agli uffici di Avepa competenti su territorio almeno 20 giorni prima della scadenza del termine istruttorio previsto per la presente Azione.
- 9. Nel caso di interventi da realizzare su superfici in affitto, autorizzazione o consenso del concedente (o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82) a realizzare gli interventi previsti dalla presente azione e dichiarazione di conoscenza da parte del proprietario del vincolo operativo di

7 anni a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando;

10. I progetti che ricadono anche parzialmente nei siti di Natura 2000 o interferenti con essi dovranno essere corredati dalla V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) nei casi previsti dalla Dgr 10 ottobre 2006, n. 3173;

Tutti documenti indicati nel presente paragrafo da 1 a 8 vengono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Sulla base della documentazione inizialmente presentata dal beneficiario, verrà accertata l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda.

Ai fini della rendicontazione degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare (dopo la realizzazione dell'intervento straordinario):

- Dichiarazione di fine lavori agli uffici di AVEPA;
- Relazione tecnica illustrativa finale, che contenga la descrizione delle fasi di esecuzione dell'intervento, la modalità di smaltimento e le motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto inizialmente proposto;
- Documentazione fotografica della realizzazione dell'intervento di recupero straordinario;
- Dichiarazione giustificativa del reperimento del materiale di risemina derivante dagli ecotipi locali, sottoscritta dal progettista abilitato appartenente alle libere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale e dal proprietario del sito concedente il materiale di risemina medesimo, con indicazione chiara del luogo di prelievo.
- Cartografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, sottoscritte dal direttore dei lavori e/o progettista.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni nei termini e nei modi previsti di cui al punto 3.1 ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM n. 1205/2008 (ora DM 30125/2009) e, in ambito regionale, con Dgr 24.6.2008, n. 1659